

2024

REGIME FORFETTARIO 2025: VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA FLAT TAX



Tecnici & Professione
Associazione Nazionale
"Donne Geometra"

Regime forfettario 2025: agevolazioni e vantaggi della flat tax

Il regime forfettario è un metodo semplificato di tassazione per lavoratori autonomi e imprese. Introdotto con la legge di bilancio del 2015, ha subito diverse semplificazioni e ampliamenti nel tempo. In questo articolo esamineremo le caratteristiche del regime forfettario, valutandone la convenienza alla luce delle più recenti modifiche.

Fatturazione semplificata senza limiti per i forfettari

Dal 1° gennaio 2025, chi opera in regime forfettario potrà emettere fatture in modalità semplificata anche per operazioni superiori ai 400 euro. Questa novità è contenuta nel D.lgs. 180/2024, pubblicato in **Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2024**, come parte dell'adeguamento alla nuova normativa IVA dell'UE, secondo la direttiva 2020/285.

È importante sapere che:

- La soglia di 400 euro, stabilita dall'articolo 21-bis del D.P.R. n. 633/1972, resta valida per gli altri contribuenti con partita IVA.
- La semplificazione si applica solo quando c'è obbligo di emissione della fattura.
- Fino al 15 dicembre 2024, la fatturazione semplificata è disponibile per operazioni fino a 400 euro inclusi IVA e imponibile, per tutti i soggetti passivi.
- Il regime di franchigia è opzionale e non automatico.

Cos'è il regime forfettario agevolato 2025 (o flat tax)?

Il regime forfettario 2025, noto anche come flat tax, prevede un'imposta ridotta con aliquote al 5% o al 15% fino a 85.000 euro di ricavi.

Non è soggetto a limiti temporali e dipende solo dall'osservanza delle condizioni previste dalla normativa.

La [Circolare 32/2023](#) dell'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle recenti modifiche del regime agevolato.

Chi può usufruire del regime forfettario 2025?

Possono aderire al regime forfettario coloro che già operano o che iniziano un'attività d'impresa, arte o **professione**:

- con ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro annui, soglia alzata dalla legge di bilancio 2023 e confermata da quella del 2024;
- con spese complessive non oltre 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, dipendente e collaboratori anche a progetto.

È importante notare che i ricavi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore non rientrano nel calcolo del limite di riferimento.

- Quando un contribuente svolge diverse attività caratterizzate da codici ATECO differenti, per accedere o mantenere il regime forfettario, si deve considerare il limite più alto previsto per ciascuna attività.
- Alla determinazione del limite partecipano gli utili di partecipazione distribuiti agli associati che apportano solo lavoro e le somme pagate per il lavoro svolto dall'imprenditore o dai suoi familiari.
- Non vengono inclusi nel calcolo del limite i beni immobili, indipendentemente dalla modalità di acquisizione o dall'eventuale affitto, utilizzati nell'attività d'impresa, artistica o professionale.
- Per i beni in locazione finanziaria, rileva il costo sostenuto dal concedente, mentre per quelli in locazione, noleggio e comodato, conta il valore normale alla data del contratto. Per i beni di proprietà, si considera il prezzo d'acquisto.
- I beni utilizzati sia per l'attività d'impresa, artistica o professionale che per uso personale o familiare, contribuiscono al limite per il 50% del loro valore.

Non influenzano, infine, il calcolo del limite di 20.000 euro i beni strumentali per l'attività, se il costo unitario non supera 516,45 euro.

Chi non può aderire al regime forfettario 2025?

Non possono accedere al regime forfettario:

- Chi si avvale di regimi speciali IVA o di altre forme forfettarie di determinazione del reddito.
- I non residenti, eccetto quelli che risiedono in stati UE o SEE che garantiscono adeguato scambio di informazioni e producono in Italia almeno il 75% del reddito totale.

- Chi opera principalmente nella vendita di fabbricati, terreni edificabili o nuovi mezzi di trasporto in ambito comunitario.
- Chi partecipa a società di persone, associazioni professionali (articolo 5 del TUIR) o a SRL a ristretta base proprietaria che optano per la trasparenza fiscale.
- Coloro che l'anno precedente hanno ricevuto redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro, salvo cessazione del rapporto di lavoro nello stesso anno, a condizione che non siano stati percepiti redditi di pensione o da altro rapporto di lavoro dipendente.

Il regime forfettario perde efficacia dall'anno successivo al venir meno di uno qualsiasi dei requisiti o al verificarsi di cause di esclusione previste dalla legge.

Quali sono i vantaggi del regime forfettario 2025?

Il regime forfettario offre una tassazione agevolata, con una flat tax con imposta sostitutiva al 15%. I soggetti che aderiscono al regime forfettario determinano il reddito imponibile secondo il criterio di cassa, applicando percentuali di redditività variabili tra il 40% e l'86% sui ricavi percepiti, in base al codice ATECO dell'attività.

Una volta determinato il reddito imponibile, viene applicata un'unica imposta sostitutiva del 15%, che sostituisce le imposte sui redditi, le addizionali regionali e comunali e l'IRAP. Nella stima del reddito, le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze di segno attivo o passivo non sono considerate.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che per le imprese familiari:

- L'imposta sostitutiva grava sull'imprenditore ed è calcolata sul reddito lordo, senza detrarre i compensi corrisposti a coniuge e familiari.
- I contributi previdenziali obbligatori, inclusi quelli per collaboratori fiscalmente a carico, o non fiscalmente a carico se non è esercitato il diritto di rivalsa, sono deducibili dal reddito forfettario.
- Eventuali eccedenze sono deducibili dal reddito complessivo.
- Il reddito forfettario è rilevante per le detrazioni per carichi familiari, ma non per ulteriori detrazioni specifiche.

Nei primi cinque anni, l'aliquota scende al 5% se:

- Il contribuente non ha svolto attività artistica, professionale o d'impresa nei tre anni precedenti, anche in forma associata o familiare.
- L'attività non è una semplice continuazione di un lavoro precedente come dipendente o autonomo, salvo il caso di pratica obbligatoria.
- Se l'attività è stata precedentemente esercitata da un altro, i ricavi dell'anno precedente non superano i limiti per l'accesso al regime.

Artigiani, commercianti e fornitori di servizi possono beneficiare di uno sconto del 35% sui contributi.

Questa riduzione non si applica ai professionisti registrati nella gestione separata INPS o presso altre casse.

L'aliquota del 5% non si applica se si passa dal regime ordinario al forfettario, anche nei primi cinque anni.

Tale chiarimento è fornito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'[interpello n. 226/2024](#), in cui un contribuente ha richiesto informazioni dopo aver avviato un'attività autonoma a maggio dell'anno x, avendo lavorato come dipendente fino a luglio dello stesso anno.

Secondo quanto stabilito dalle autorità fiscali, il contribuente non può accedere all'aliquota ridotta del 5% prevista dal comma 65 dell'articolo 1 della Legge 190/2014, né per il periodo d'imposta (n+1) né per gli anni successivi, fino al termine del quinquennio dall'avvio dell'attività.

Questo perché la normativa vieta che l'attività nuova costituisca una semplice continuazione di quella precedente, svolta sia come dipendente sia come lavoratore autonomo.

La [Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016](#), al paragrafo 5, chiarisce che:

- L'obbligo che la nuova attività non sia una mera continuazione di un'attività preesistente (salvo eccezioni come la pratica obbligatoria) è di tipo antielusivo. Mira a impedire che il beneficio venga ottenuto da chi cambia solo la forma giuridica della stessa attività o altera il codice ATECO per ripresentare l'attività come nuova.

- La continuazione dell'attività deve essere valutata sotto l'aspetto sostanziale e non formale. Bisogna verificare se la nuova attività si dirige alla stessa clientela e richiede le stesse competenze.

- La continuità si riscontra se il contribuente continua a esercitare la stessa attività svolta precedentemente come lavoratore dipendente, rivolgendosi al medesimo mercato.

Pertanto, in risposta al quesito posto, l'aliquota agevolata non è applicabile se l'attività intrapresa non è nuova ab origine in regime forfetario, poiché questo beneficio è riservato a coloro che avviano ex novo un'attività usufruendo immediatamente del regime forfetario e della relativa imposta sostitutiva.

In altre parole, chi cambia regime in corso d'opera mantenendo la stessa attività non può beneficiarne.

Per quanto riguarda le semplificazioni previste dal regime forfetario 2025, queste comportano, ai fini IVA, l'esclusione da:

- Applicazione dell'imposta in rivalsa al momento della certificazione dei corrispettivi, ricavi o compensi;
- Diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti nazionali, comunitari e alle importazioni. In aggiunta, è previsto l'esonero dai seguenti adempimenti:
- Liquidazione e versamento dell'IVA, eccetto nel caso di acquisti dall'estero o soggetti a reverse-charge;
- Registrazione di fatture emesse, corrispettivi e acquisti;
- Tenuta e conservazione dei registri e documenti, tranne fatture, documenti di acquisto e bollette doganali;
- Presentazione della dichiarazione annuale IVA.

I contribuenti in regime forfetario inoltre...

- I soggetti che aderiscono al regime forfetario non sono soggetti alla ritenuta d'acconto per i ricavi o compensi ricevuti; devono però comunicare ai committenti che il reddito è tassato con imposta sostitutiva e specificare tale regime in fattura.

- Non sono tenuti ad applicare la ritenuta d'acconto sugli emolumenti versati e sono esonerati dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili, pur dovendo operare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e simili.
- Sono esentati dall'utilizzo degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

A partire dal 1° gennaio 2025, coloro che utilizzano il regime forfettario potranno emettere fattura semplificata anche per operazioni superiori a 400 euro.

Quali sono gli svantaggi del regime forfettario 2025?

Le caratteristiche del regime forfettario comportano alcuni svantaggi:

- IVA non detraibile sugli acquisti;
- Non deducibilità dei costi reali poiché calcolati in modo forfettario in base all'attività;
- Limite sui compensi per dipendenti, che non devono superare complessivamente i 20.000€ annui;
- Assenza di detrazioni, eccetto per i contributi obbligatori versati.

Quali adempimenti devono rispettare chi aderisce al regime forfettario?

- Obbligo di fatturazione elettronica;
- Numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali;
- Certificazione dei corrispettivi;
- Integrazione delle fatture per operazioni imponibili, indicando l'aliquota e l'imposta da versare entro il 16 del mese successivo, senza diritto alla detrazione di tale imposta.

L'obbligo di fatturazione elettronica per chi aderisce al regime forfettario?

Dal 1° gennaio 2024, tutti i soggetti che adottano il regime forfettario devono emettere fattura elettronica.

Come si accede al regime forfettario 2025?

I contribuenti con attività d'impresa, arte o professione già avviata devono inviare una comunicazione telematica all'INPS entro il 28 febbraio di ogni anno per aderire al regime contributivo agevolato.

Chi avvia una nuova attività e intende utilizzare il regime forfettario deve dichiararlo nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12). L'assenza di questa indicazione non preclude l'accesso al regime, ma comporta una sanzione amministrativa che varia da 250 a 2.000 euro. È necessario attestare i requisiti per il regime forfettario e l'assenza di cause ostative nella dichiarazione annuale dei redditi.

Come si esce dal regime forfettario 2025?

I contribuenti che potrebbero applicare il regime forfettario hanno la facoltà di optare per il regime ordinario, calcolando le imposte sul reddito e l'IVA secondo le modalità standard. Questa scelta avviene tramite comportamento concludente e deve essere segnalata barrando il campo apposito nella dichiarazione annuale IVA successiva alla decisione. La mancata comunicazione della scelta per il regime ordinario nella dichiarazione non invalida l'opzione, ma può comportare una sanzione amministrativa che varia da 250 a 2.000 euro.

L'adesione al regime ordinario ha validità minima di tre anni. Dopo questo periodo, tale opzione rimane efficace ogni anno, finché si continua ad applicare il regime ordinario.

Quando si abbandona il regime forfettario nel 2025?

Il regime forfettario non è più applicabile nei seguenti casi:

- Superamento della soglia di 85.000 euro: Se l'importo supera i 85.000 euro, ma rimane sotto i 100.000 euro, si può rimanere nel regime forfettario per l'anno del superamento.

Tuttavia, dall'anno successivo occorrerà passare al regime ordinario, con la necessità di rettificare l'imposta non detratta per beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati dell'ultimo anno di regime forfettario.

Si dovrà includere questa rettifica nella dichiarazione IVA del primo anno di applicazione del regime ordinario, secondo l'art. 19-bis2, D.P.R. n. 633/1972.

- Superamento della soglia di 100.000 euro: Se il limite di 100.000 euro viene superato, si interrompe immediatamente il regime forfettario e si passa al regime ordinario, con l'obbligo di rettificare l'imposta non detratta nella dichiarazione per l'anno del superamento.

I contribuenti forfettari possono aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB)?

I contribuenti che applicano il regime forfettario possono accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB). Tuttavia, per loro, è previsto in via sperimentale un patto fiscale annuale, anziché biennale.

Che cos'è il Concordato Preventivo Biennale (CPB)?

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un meccanismo di compliance previsto dal D.lgs. 13/2024 volto a promuovere l'adempimento spontaneo delle dichiarazioni fiscali.

Questo accordo può coinvolgere circa 4 milioni di lavoratori autonomi e piccole imprese, consentendo di stabilizzare le imposte per due anni.

Il concordato preventivo biennale introduce un metodo fiscale innovativo che favorisce una collaborazione più stretta tra contribuenti e autorità finanziarie, cercando un equilibrio tra la raccolta di imposte e il sostegno alle imprese in tempi di difficoltà economica.

Per gli anni 2024-2025, il termine per aderire al concordato è fissato al 12 dicembre 2024.

Questa proroga, stabilita dal D.L. 167/2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024), è disponibile solo per le partite Iva valutate tramite le pagelle fiscali (Isa) che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre.

La proroga non si applica a ditte, lavoratori autonomi e **professionisti** che seguono il regime forfettario.

Chi intende aderire al concordato può farlo entro il 12 dicembre 2024 presentando una dichiarazione integrativa. **Questa possibilità è esclusa se la dichiarazione integrativa segnala un imponibile inferiore, un debito d'imposta minore o un credito maggiore rispetto alla dichiarazione depositata entro il 31 ottobre 2024.**

Inoltre, coloro che si iscrivono al concordato tra il 3 e il 12 dicembre dovranno rispettare automaticamente le regole del ravvedimento operoso per i versamenti degli acconti, permettendo una riduzione della sanzione tramite un rapido pagamento.

Chi può accedere al concordato? Quando è conveniente? Quali criteri guidano la proposta?

Recenti chiarimenti del Fisco sui motivi di esclusione e decadenza dal Concordato preventivo sono stati diffusi dall'Agenzia delle Entrate con due risposte pubblicate il **6 dicembre 2024** n. [247](#) e [N.248](#).

Trasformare un'associazione professionale in una società tra professionisti, pur non modificando la struttura sociale, potrebbe portare all'esclusione dal Concordato Preventivo Biennale.

La **Risposta 248/2024** dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che tali cambiamenti contraddicono lo scopo delle norme volte a prevenire modifiche sostanziali dell'identità degli aderenti. Queste trasformazioni portano a un quadro economico diverso, con conseguente cambiamento nel regime fiscale dei redditi, passando da redditi da lavoro autonomo a redditi d'impresa nel periodo di validità del concordato.

Uscire dal regime forfettario nello stesso periodo fiscale dell'adesione al Concordato.

Il contribuente che ha scelto il Regime Forfettario e successivamente, durante lo stesso anno fiscale, è stato obbligato ad abbandonarlo per aver superato il tetto dei 100.000 euro può accedere alla proposta di Concordato Preventivo. Tuttavia, ciò è possibile solo se il superamento è avvenuto prima del termine ultimo per l'adesione alla proposta di Concordato. Questo è il parere espresso dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta 248/2024, che ha sottolineato quanto segue:

- Secondo l'art. 71 della legge 190/2014, il regime forfettario cessa di essere applicabile nell'anno in cui i ricavi o compensi superano i 100.000 euro.
- L'articolo 11 del D.Lgs. 13/2024 definisce tra le cause di esclusione l'adesione al regime forfettario per il primo esercizio fiscale oggetto del concordato.

Chi può accedere al concordato preventivo biennale: i requisiti per le partite IVA

Possano accedere:

- **i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni** che applicano gli **Indici sintetici di affidabilità (ISA)** di cui all'articolo 9-bis del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
- **i forfettari**, che saranno inquadrati come appartenenti al settore di riferimento.

Il Concordato Preventivo Biennale, CPB, è previsto per il 2024 e 2025; per il 2024 è riferito al 2023 e ai due anni precedenti.

Per ottenere l'ammissione al concordato preventivo biennale, i contribuenti devono rispettare un criterio fondamentale: **non devono avere debiti tributari**, o nel caso in cui ne abbiano, devono estinguere quelli **superiori a 5.000 euro** relativi ai tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate, comprensivi di interessi e sanzioni.

I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite sopra indicato fino alla decadenza dei relativi benefici.

Cause di esclusione dal concordato preventivo biennale

Non possono accedere al CPB i contribuenti con:

- **mancata presentazione della dichiarazione dei redditi** in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento;
- **condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74**, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- **presenza di debiti maturati** in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o a debiti contributivi. La norma chiarisce in proposito che deve trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al CPB i contribuenti che entro i termini previsti per aderire allo stesso abbiano estinto i già menzionati debiti in misura tale che l'ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono, altresì, alla determinazione della già menzionata soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari).

Il primo punto riguarda le situazioni che si verificano nel corso del primo periodo d'imposta oggetto del concordato, e cioè:

- aver aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;
- per le società e gli enti che, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero le società di persone e le associazioni che risultino interessate da modifiche della compagine sociale.

Concordato preventivo biennale: cos'è e come funziona

I redditi oggetto di Concordato riguardano:

- il **reddito di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni, di cui all'articolo 54, comma 1 del TUIR, **senza considerare** i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti società di persone e associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR;
- il **reddito d'impresa**, di cui all'articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all'articolo 66 del TUIR, **senza considerare** i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o a un Gruppo di interesse economico GEIE, ovvero in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR.

Il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Il valore della produzione netta oggetto di Concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 8 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **senza considerare** le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.

Il valore della produzione netta non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Concordato preventivo biennale: obblighi e vantaggi

L'accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d'imposta oggetto di CPB, a adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni (Redditi e Irap) relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato (2024 e 2025). Per i soggetti trasparenti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir, l'accettazione impegna anche i soci o gli associati. L'Agenzia delle Entrate provvede al controllo automatizzato di cui all'articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 per le somme non versate, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

I soggetti che hanno aderito alla proposta:

- **sono esclusi dagli accertamenti** di cui all'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
- **accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA.**

Il D.lgs. 18/2024 estende i benefici premiali previsti anche ai fini Iva, fermo restando che l'adesione al concordato non produce alcun effetto per tale tributo.

Sanatoria con flat tax per chi aderisce al concordato preventivo

Il **decreto omnibus** (D.L. 155/2024, pubblicati sulla Gazzetta n. 246 del 19 ottobre 2024) ha reso il concordato biennale ancora più attrattivo prevedendo un **ravvedimento speciale sui redditi non dichiarati dal 2018 al 2022** per le imprese e lavoratori autonomi che aderiscono entro il **31 ottobre**.

Si propone, in pratica, una "tripla sanatoria fiscale" che **consente di far emergere e regolarizzare i redditi non dichiarati e relativi al quadriennio 2018-2022** (cioè, lungo tutto il periodo ancora accertabile dall'Agenzia delle Entrate).

Il **ravvedimento speciale** prevede:

- **il pagamento di un'imposta sostitutiva (in pratica una flat tax), parametrata al proprio livello di affidabilità fiscale (Isa), sulla differenza tra il reddito dichiarato e quello evaso e un'imposta sostitutiva dell'Irap al 3,9%.**

Infatti, coloro che, aderendo al concordato, denunciassero questi arretrati si vedrebbero tassati i redditi “nascosti” con le aliquote alleggerite già previste per i futuri incrementi di redditi proposti con il concordato: 10% per chi ha un voto in pagella fiscale superiore a otto, 12% per chi ha un punteggio tra sei e otto e 15% per chi si colloca sotto quel livello;

- **la riduzione dell'imponibile su cui calcolare il dovuto, sempre in base all'affidabilità fiscale ISA.**

In pratica, la percentuale di rivalutazione aumenta al diminuire del punteggio Isa, mentre l'aliquota dell'imposta sostitutiva diminuisce al crescere dello stesso punteggio, con un trattamento fiscale privilegiato riservato ai contribuenti ritenuti più affidabili. La base imponibile si riduce al:

- 5% da applicare per ogni annualità «evasa» per chi ha un Indice di affidabilità fiscale pari a 10;
- 10% per chi ha un Indice di affidabilità fiscale tra l'8 e il 10 ed è quindi ancora ritenuto «affidabile»;
- 20% per chi ha un Indice di affidabilità fiscale tra 6 e 8;
- 30% per chi ha un Indice di affidabilità fiscale tra 4 e 6;
- 40% per chi ha un Indice di affidabilità fiscale tra 3 e 4;
- 50% per chi non raggiunge un Indice di affidabilità fiscale pari al 3;
- **la riduzione dell'imposta sostitutiva di un ulteriore 30% per i periodi d'imposta 2020 e 2021, colpiti dall'emergenza Covid.**

Il versamento dovrà avvenire entro **31 marzo 2025**, ma è prevista anche una dilazione in 24 rate con un interesse annuale del 2%.

A questo però farà fronte un aumento dei termini di accertamento: più lungo (fino al **31 dicembre 2027**) per chi sceglie il ravvedimento e più contenuto (fino al **31 dicembre 2025**) per chi accetta solo il risultato del Fisco con il concordato.

Come calcolare il ravvedimento speciale

Dal 14 ottobre è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la tabella utile per **calcolare l’imposta sostitutiva** dovuta per l’adesione alla **sanatoria per il periodo 2018-2022** correlata al **concordato preventivo biennale**.

All’interno del **cassetto fiscale**, ogni contribuente ISA troverà una scheda di sintesi con una tabella che consentirà di calcolare secondo le stime predisposte dalla Sogei, il costo del ravvedimento speciale per ciascun anno d’imposta.

L’importo da versare – che dipende dagli indicatori di affidabilità fiscale – non può essere inferiore a mille euro ad anno, per un totale di 5 mila euro.

La tabella – contenente gli elementi informativi utili del contribuente nonché il calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per l’eventuale adesione all’opzione di ravvedimento – è disponibile in formato editabile (.csv), scaricabile e utilizzabile per successive elaborazioni da parte del contribuente o dall’intermediario dallo stesso incaricato.

Una lettera di accompagnamento ricorda i vantaggi dell’adesione al concordato biennale preventivo, presupposto per l’adesione alla sanatoria.

Viene ricordato, per esempio, che l’adesione permette un **esonero dal visto di conformità** per la compensazione di crediti fiscali fino a 70 mila euro per l’Iva e 50 mila euro per le imposte dirette e l’Irap e di tassare i maggiori redditi dichiarati con un’**aliquota “piatta” crescente dal 10 al 15 per cento** a seconda del voto nella pagella fiscale.

Quando cessa o decade il concordato preventivo biennale

La **cessazione** del concordato preventivo si verifica nei seguenti casi:

- **cessazione o modifica** dell’attività;
- presenza di particolari ed **eccezionali circostanze** che hanno determinato la **contrazione delle basi imponibili** effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato adesione al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge forfetari (per i soli contribuenti ISA);
- **operazioni di fusione, scissione, conferimento** effettuate da società o enti, ovvero, modifiche della compagine sociale;

- dichiarazione di **ricavi o compensi di ammontare superiore** al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti ISA);
- **superamento del limite dei ricavi o compensi** di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge forfetari maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario).

La **decadenza** del concordato preventivo, invece, avviene:

- a seguito di accertamento, nei periodi d'imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l'**esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate**, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
- a seguito di **modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi**, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- quando sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;
- quando ricorre una delle cause di esclusione, ovvero vengono meno i requisiti relativi ai debiti tributari;
- quando viene omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell'adesione al concordato, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.

Concordato preventivo biennale: procedura di calcolo, "pagella ISA" e piani di rientro

Al fini dell'applicazione del CPB, ciascun contribuente può calcolare la propria **proposta per la definizione biennale** del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dichiarando i dati rilevanti per l'applicazione degli ISA più altri dati specifici per il CPB attraverso l'utilizzo del **software "Il tuo ISA"**.

In estrema sintesi, utilizzando il software il contribuente può:

- inserire i dati necessari;
- calcolare la proposta di Concordato;
- accettare la proposta entro il 31 ottobre.

I dati che scaturiscono da questa elaborazione dovranno essere forniti all'**Agenzia delle Entrate** dieci giorni prima della data di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell'Irap (quando dovuta).

La formulazione della proposta, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, viene calcolata su **due basi imponibili:**

- reddito d'impresa o reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi, al netto dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni;
- valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Le basi imponibili sono considerate **al netto del saldo tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive del periodo d'imposta di riferimento, determinando una corrispondente variazione del reddito concordato.**

Come stabilito nel **D.M. 14/06/2024**, partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell'annualità oggetto di dichiarazione (il 2023), per la definizione della proposta concordataria vengono previsti i seguenti passaggi:

- misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
- valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
- confronto con valori di riferimento settoriali;
- criterio formulazione base IRAP;
- rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

Nel caso in cui l'applicazione degli ISA per il 2023 non fornisca un risultato di piena affidabilità fiscale, il reddito proposto in sede di concordato terrà conto di tale condizione, andando a **modulare il reddito per recuperare il gap di affidabilità fiscale**.

In sostanza il reddito proposto sarà tale da raggiungere l'affidabilità fiscale piena durante il periodo di concordato, al fine di rendere **“positivi”** gli eventuali **indicatori** elementari **ISA**, sia quelli direttamente migliorabili, come ad esempio i ricavi per addetto, sia quelli migliorabili indirettamente come la durata delle **scorte**.

Mentre per i primi nella proposta di concordato verrà preso a riferimento il valore dell'ammontare dei **ricavi/compensi** necessari per il raggiungimento della piena **affidabilità** dell'indicatore, per i secondi verrà determinata una quota aggiuntiva di reddito per massimizzare la valutazione di affidabilità sull'**indicatore** insufficiente.

La maggiore stima finale del reddito risultante verrà poi moltiplicata per un coefficiente **benchmark**, ottenuto dal rapporto tra il **valore aggiunto** dichiarato e quello stimato dei contribuenti pienamente affidabili.

Il reddito calcolato per arrivare alla piena **affidabilità fiscale** rispetto a quello dichiarato dal contribuente verrà proposto agli aderenti con una sorta di **“piano di rientro”**, non in unica soluzione ma progressivamente attraverso l'**adeguamento** il primo anno con il 50% della proposta complessiva e con il restante 50% nell'anno successivo.

Quindi, per i contribuenti con un punteggio ISA basso accettare il concordato preventivo biennale potrebbe comportare un aumento delle imposte da pagare rispetto a quelle effettivamente dovute, basate sui redditi dichiarati.

Per le partite IVA con un punteggio ISA elevato, invece, l'accettazione della proposta di concordato potrebbe offrire solo vantaggi, considerando la maggiore affidabilità fiscale già acquisita.

La proposta così formulata viene comunicata dall'Agenzia delle Entrate al contribuente entro cinque giorni dall'invio dei dati richiesti.

Il contribuente può aderire alla proposta in sede di invio della dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024.

Per i contribuenti con periodo d'imposta **non coincidente** con l'anno solare, l'accettazione deve avvenire **entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**.

Una volta ricevuta la proposta della definizione biennale del reddito, il contribuente sarà libero o meno di accettarla senza incorrere in possibili controlli. Coloro che accettano la proposta saranno tenuti a concordare gli importi concordati in dichiarazione dei redditi (e Irap ove dovuta) relativi ai due periodi d'imposta del biennio.

Metodologia e software per il calcolo ISA

Con il [D.M. 14/06/2024](#), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato la **metodologia relativa al concordato preventivo biennale**. Contestualmente, dal 15 giugno è online il software "Il tuo ISA 2024 CPB" che consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati e il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (CPB).

[Qui puoi scaricare il software](#)

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile anche una [brochure](#) che illustra le modalità per aderire all'istituto del CPB e relativi vantaggi.

Concordato preventivo biennale: esempio di applicazione

Nell'area riservata dei contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e di coloro che aderiscono al Regime forfetario è disponibile una "Scheda di sintesi" che illustra i principali benefici fiscali derivanti dall'adesione al nuovo istituto del Concordato preventivo biennale.

La scheda, presente nel [Cassetto fiscale](#), contiene alcuni elementi di sintesi relativi all'attività economica esercitata.

Rinnovo del concordato preventivo

Decorso il biennio oggetto di concordato, laddove il contribuente abbia conservato i requisiti necessari per potervi accedere e non siano insorte cause di esclusione, può accedere ad un nuovo biennio di concordato.

Il contribuente che abbia aderito al CPB per i periodi d'imposta 2024 e 2025 potrà, utilizzando il software che verrà reso disponibile per il periodo di imposta 2025, aderire a una nuova

proposta di concordato biennale elaborata dall'Agenzia delle Entrate relativa al successivo biennio 2026-2027, con le modalità previste dal decreto CPB per la prima adesione.

Concordato preventivo: determinazione degli acconti

Il D.Lgs. 108/2024 prevede che per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

- se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato dei componenti straordinari;
- se l'acconto Irap è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato dei componenti straordinari;
- se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Concordato preventivo: le regole per i forfettari

A partire dal 15 luglio 2024 – con il rilascio del software da parte di Sogei – anche le partite Iva in **regime forfettario** possono calcolare e valutare la proposta del Fisco per aderire al concordato preventivo.

Per i forfettari – in via sperimentale – il patto fiscale è annuale e non biennale. La proposta dovrà essere accettata entro il termine di presentazione della dichiarazione (**31 ottobre**).

L'adesione vincola il contribuente a dichiarare il reddito concordato a prescindere dagli importi effettivamente conseguiti, mentre non ha alcun effetto ai fini Iva.

Sono **esclusi** dall'opzione i contribuenti con un **reddito inferiore a 2.000 euro** e coloro che sono **passati al regime agevolato nel 2024** o **hanno aperto la partita Iva nel 2023 direttamente in forfait**.

Valgono anche per i forfettari le altre cause di blocco generali previste dal sistema: la presenza di debiti fiscali o previdenziali superiori a 5mila euro; l'omessa presentazione delle

dichiarazioni in almeno uno dei tre anni precedenti il concordato; l'aver avuto condanne per uno dei reati penali previste dalla legge.

L'accettazione del concordato non fa venire meno, per il 2024, gli ordinari obblighi a cui sono soggetti i soggetti interessati, quali quello dichiarativo o quello di emissione delle fatture in formato elettronico. L'acconto di imposta sostitutiva relativo all'anno d'imposta per il quale si accetta il Concordato preventivo biennale, il 2024, deve essere calcolato in base al reddito concordato (e non in base a quello effettivamente conseguito nel 2023).

L'anno successivo, se nel mentre non subentreranno cause di esclusione dal beneficio, l'Agenzia delle Entrate formulerà una nuova proposta.

Il contribuente in regime forfetario che vorrà accettare la proposta del fisco ed accedere al Concordato preventivo biennale potrà farlo semplicemente compilando la **sezione VI del quadro LM** del modello **Redditi PF 2024**, quel quadro della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dedicato appunto anche ai contribuenti in regime forfetario.

Il nuovo software agisce direttamente sul modello dichiarativo e consente, tramite l'applicativo **Redditi online**, di calcolare la proposta di concordato compilando il quadro LM del modello Redditi 2024.

Se si sceglie il metodo storico e si guarda all'imposta dell'anno scorso, c'è una maggiorazione dell'acconto pari al 12% (4% per le "nuove iniziative") della differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato nel 2023. Se invece si sceglie il metodo previsionale non c'è alcuna maggiorazione, ma la rata di fine novembre viene calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quello già versato (a luglio) con le regole ordinarie.

La metodologia in base alla quale l'Agenzia delle Entrate formula ai contribuenti la proposta di concordato, è stata definita dal [Decreto Mef del 15 luglio 2024](#).

Si tratta di criteri che tengono conto dei redditi individuali, dei redditi settoriali per i contribuenti Isa, degli andamenti economici e dei mercati e degli specifici limiti posti dalla normativa sulla tutela dei dati personali. Lo stesso decreto precisa che i contribuenti che nel periodo d'imposta 2023 hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, devono comunicare, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati necessari ad elaborare la proposta.

Nel provvedimento è precisato che non è prevista “**alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati**” in caso di mancata accettazione della proposta di concordato preventivo da parte dei contribuenti in **regime forfettario**.

Concordato preventivo con imposta sostitutiva opzionale

Con il D.Lgs. 108/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto, sono apportate modifiche significative alla disciplina del Concordato Preventivo Biennale ex D.Lgs. 13/2024.

È prevista in primo luogo la **tassazione sostitutiva opzionale** del maggior reddito concordato dal contribuente rispetto a quello di riferimento del 2023.

In pratica, allo scopo di abbattere in modo sensibile il conto dovuto con il concordato, per i periodi d'imposta interessati dal concordato (2024-2025) i contribuenti potranno optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva determinata su una base di calcolo pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo/impresa concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente (anno d'imposta 2023) a quello cui si riferisce la proposta, applicando aliquote variabili a seconda del voto Isa guadagnato nel periodo d'imposta 2023.

Le aliquote applicabili al maggior reddito concordato sono le seguenti:

- **10%** se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, sia **non inferiore a 8**;
- **12%** se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, **non sia inferiore a 6 e inferiore a 8**;
- **15%** se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, **sia inferiore a 6**.

È stato inserito uno sconto sull'analogia base imponibile (maggior reddito concordato rispetto a quello di riferimento del 2023) anche per i contribuenti in regime forfettario, i quali potranno tassare l'extrareddito 2024 con aliquote ridotte al 10% (in luogo del 15%) e al 3% (in luogo del 5%) in caso di start up.

In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024.

Il [D.Lgs. 108/2024](#) ha introdotto ulteriori modifiche al D.Lgs. 13/2024:

- entro il **15 aprile** di ciascun anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, i programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato;
- viene previsto che, a regime, i contribuenti possono aderire al concordato entro il **31 luglio**, mentre i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare possono aderire alla proposta di concordato entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi;
- i soggetti che applicano gli ISA possono accedere al concordato preventivo se, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta, **non hanno debiti per tributi amministrati** dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi accertati con sentenza irrevocabile o con atto non più impugnabile. I contribuenti con un **debito residuo di 5.000 euro**, comprensivo di interessi e sanzioni, possono accedere al concordato. Non concorrono al limite di 5.000 euro i debiti sospesi o rateizzati;
- non vengono considerati nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, ai fini della proposta, **i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali**, comunque, riferibili all’attività artistica o professionale di cui all’art. 54, comma 1-quater del TUIR;
- non vengono considerati, ai fini della proposta, nella determinazione del reddito d’impresa **le perdite su crediti** oltre alle plus/minusvalenze e sopravvenienze passive/attive. Inoltre, viene riformulata la lett. b) del comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 13/2024, al fine di escludere dal reddito oggetto di concordato tutte le componenti di reddito afferenti alla partecipazione in società ed enti;
- viene modificata la **determinazione degli acconti dei soggetti ISA e i soggetti forfetari**;
- vengono previste **nuove cause di cessazione**.

Concordato preventivo biennale: il calendario fiscale

Il calendario fiscale 2024 risulta essere il seguente:

- **15 giugno 2024 (entro il 15 aprile per gli anni successivi):** l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione l'applicativo software per l'acquisizione dei dati necessari per elaborare la proposta. Su tali basi informative, l'Agenzia delle Entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta;
- **31 luglio 2024:** si procederà al versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 senza considerare la proposta di concordato;
- **20 agosto 2024:** si procederà al versamento di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0.40%;
- **31 ottobre 2024:** sarà il termine ultimo per l'invio telematico della dichiarazione dei redditi e per l'**adesione al concordato**;
- **30 novembre 2024:** in sede di versamento del secondo acconto 2024 si procederà al conguaglio tenendo conto dell'eventuale adesione al concordato.

A regime, i contribuenti possono aderire al concordato entro il **31 luglio di ogni anno**, mentre i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare possono aderire alla proposta di concordato entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Concordato preventivo: le indicazioni operative dell'Agenzia delle Entrate

Con la [circolare n. 18 del 17 settembre 2024](#), le Entrate dettano le linee guida sul Concordato preventivo biennale, l'istituto di *compliance* disciplinato dal D.Lgs. n. 13/2024, rivolto ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e a coloro che adottano il regime forfetario.

La circolare è strutturata in quattro parti:

- la prima, introduttiva, descrive gli aspetti dell'istituto del Cpb di natura più generale, validi per entrambe le tipologie di contribuenti (paragrafi 1 e 2);

- una seconda, destinata a illustrare distintamente le disposizioni rispettivamente riferibili ai contribuenti che applicano gli Isa e a quelli che aderiscono al regime forfetario (paragrafi 3 e 4);
- una terza parte dedicata alle attività di controllo (paragrafo 5);
- una parte, conclusiva, in cui sono forniti chiarimenti su quesiti dalle Organizzazioni di categoria, case produttrici di *software* gestionali per gli adempimenti fiscali e organi di stampa (paragrafo 6).

Le istruzioni riguardano il primo biennio di applicazione ossia il periodo 2024-2025.

L'ultima parte della circolare risponde ad alcuni quesiti posti da stampa e organizzazioni di categoria.

L'Agenzia chiarisce – ad esempio – che il contribuente che ha già presentato la dichiarazione per il periodo d'imposta 2023 senza accettare la proposta Cpb, è ancora in tempo per ripensarci e aderire all'istituto, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il 31 ottobre. La circolare specifica, inoltre, che nel caso in cui un contribuente eserciti due attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a Isa, l'Agenzia formulerà due distinte proposte, cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente sia individualmente.

Concordato preventivo biennale: Le FAQ dell'Agenzia delle Entrate

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate le FAQ con importanti chiarimenti sul concordato preventivo biennale.

Le indicazioni riguardano tra l'altro:

- il reddito oggetto di concordato;
- il calcolo degli acconti e imposta sostitutiva;
- i contribuenti forfetari e il superamento delle soglie;
- le condizioni di accesso e cause di esclusione;
- le casistiche particolari;
- le cause di decadenza.

[Clicca qui per leggere le FAQ](#)